



COMUNE DI POLIGNANO A MARE
AREA METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Num. 9 del 29-07-2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** a Polignano a Mare e nella Casa Comunale, alle ore **09:30** con il seguito.

A seguito di convocazione diramata nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**.

La seduta è **Pubblica** di **Seconda** convocazione per deliberare sulla proposta in oggetto.

Fatto l'appello nominale risultano:

| Nominativo | Pres. / Ass. |
|------------|--------------|
|------------|--------------|

| Nominativo | Pres. / Ass. |
|------------|--------------|
|------------|--------------|

| | |
|------------------------------|----------|
| VITTO DOMENICO | Presente |
| DE DONATO FRANCESCO | Presente |
| CALLEA Marilù | Assente |
| LOFANO FONTE | Presente |
| MANCINI FRANCESCO SAVERIO | Assente |
| CANTATORE VALERIO | Presente |
| FRUGIS FRANCESCO | Presente |
| BRESCIA LUCIA | Presente |

| | |
|-------------------------|----------|
| MAGLIONICO PIETRO | Presente |
| LIOTINO ARIANNA | Presente |
| MAZZONE PAOLO | Presente |
| PELLEGRINI DOMENICO | Presente |
| LILLA ONOFRIO | Assente |
| LAMANNA ALESSANDRO | Assente |
| DI GIORGIO ANTONELLO | Presente |
| RUGGIERO MARIAGABRIELLA | Assente |
| LA GHEZZA MARIA | Presente |

Totale: Presenti n. 12 - Assenti n. 5.

Assume la presidenza FRANCESCO DE DONATO nella Sua qualità di Presidente, il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 lettera del T.U., approvato con D. Leg.vo n. 267 del 18 Agosto 2000) il Segretario Generale Dott. VITTORIO FRANCESCO E NUNZIANTE.

Pareri artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L.267/2000

| |
|----------------|
| TRIBUTI |
|----------------|

| |
|-------------------------------------|
| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
|-------------------------------------|

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Polignano, 02-07- Il Responsabile dell'Area
2020 Dott. RAFFAELE NICOLA VITTO

*Firma digitale apposta su documento
Proposta di Giunta n. 15 del 02-07-2020*

Polignano, 02-07- Il Resp. Area Eco. - Fin.
2020 Dott. RAFFAELE NICOLA VITTO

*Firma digitale apposta su parere
Proposta di Giunta n. 15 del 02-07-2020*

Il Presidente del Consiglio Comunale invita i componenti dell'assise alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "Imposta municipale propria . Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020".

Il Presidente apre la discussione dando la parola ai consiglieri comunali come riportato integralmente nel verbale allegato.

Chiusa l'ampia fase della discussione generale, nella quale i consiglieri esprimono differenti punti di vista ed opinioni rispetto alla proposta, il Presidente invita i medesimi consiglieri ad esprimere le proprie dichiarazioni di voto sul potenziale provvedimento deliberativo, anch'esse pedissequamente riportate nel verbale allegato.

Il Presidente pone quindi in votazione il provvedimento, di seguito riportato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale

Preso atto della relazione illustrativa dell'Assessore;

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 28/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

| Aliquote/Detrazione anno 2019 | Misura |
|--|--------------------------|
| 0Abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. | 4 per mille |
| Unità immobiliari, con eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che siano rispettati i vincoli di cui alla lettera a) dell'art. 13, comma 3, d.l. 06/12/2011 n. 201 (con abbattimento del 50% della base imponibile) | 10,6 per mille |
| Unità immobiliari diverse dall'abitazione principale appartenenti alle seguenti categorie catastali: A (abitazioni – cosiddetti immobili a disposizione) e C/2, C/6, C/7 (magazzini, garage, posto auto, tettoie); | 10,6 per mille |
| Unità immobiliari diversi dall'abitazione principale accatastati in categorie A, locati per uso abitativo con regolare contratto registrato la cui durata supera i 12 mesi | 10,1 per mille |
| Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. | 10,1 per mille (-75%) |
| Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati, fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D | 7,6 per mille |
| Tutti gli altri immobili (commerciali, artigianali, industriali, magazzini, uffici, ecc.) ivi comprese le aree fabbricabili e le unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo D. | 10,6 per mille |
| Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola | esente |
| Terreni agricoli diversi da quelli sopra | 10,6 per mille |
| Unità immobiliari costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate | esente |
| Fabbricati rurali strumentali di cui al comma 8, articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011 | esente |
| Detrazione per i casi residuali di abitazione principale e relative pertinenze a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettata all'imposta; | € 200,00 |

Preso atto che con delibera n. 59 del 28.03.2019 il Consiglio Comunale approvava per l'anno 2019 l'azzeramento, al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria e di semplificare l'imposizione fiscale immobiliare comunale, delle aliquote TASI per tutte le tipologie di immobili, come previsto dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata e dalla Commissione Consiliare come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Raffaele Nicola Vitto;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott. Raffaele Nicola Vitto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Dott. Raffaele Nicola Vitto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione espressa per appello nominale e avente il seguente esito:

Presenti alla votazione n. 11 – Assenti n. 6 (Callea, Ruggiero, Lilla, Lamanna, Mancini, Pellegrini – quest'ultimo allontanatosi dall'aula durante il dibattito e per l'effetto assente alla votazione dell'atto):

- Favorevoli n. 9,
- Contrari n. 2 (Laghezza, Di Giorgio)
- Astenuti nessuno

DELIBERA

1. di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

| Aliquote/Detrazione anno 2019 | Misura |
|--|-----------------------|
| Abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. | 4 per mille |
| Unità immobiliari, con eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che siano rispettati i vincoli di cui alla lettera a) dell'art. 13, comma 3, d.l. 06/12/2011 n. 201 (con abbattimento del 50% della base imponibile) | 10,6 per mille |
| Unità immobiliari diverse dall'abitazione principale appartenenti alle seguenti categorie catastali: A (abitazioni – cosiddetti immobili a disposizione) e C/2, C/6, C/7 (magazzini, garage, posto auto, tettoie); | 10,6 per mille |
| Unità immobiliari diversi dall'abitazione principale accatastati in categorie A, locati per uso abitativo con regolare contratto registrato la cui durata supera i 12 mesi | 10,1 per mille |
| Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. | 10,1 per mille (-75%) |
| Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati, fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D | 7,6 per mille |
| Tutti gli altri immobili (commerciali, artigianali, industriali, magazzini, uffici, ecc.) ivi comprese le aree fabbricabili e le unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo D. | 10,6 per mille |
| Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola | esente |
| Terreni agricoli diversi da quelli sopra | 10,6 per mille |
| Unità immobiliari costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate | esente |
| Fabbricati rurali strumentali di cui al comma 8, articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011 | esente |
| Detrazione per i casi residuali di abitazione principale e relative pertinenze a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettata all'imposta; | € 200,00 |

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre

2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

4. di dare alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000.

Il Presidente comunica l'approvazione del provvedimento e pone in votazione l'immediata eseguibilità dello stesso, così come approvato dal Consiglio, la quale ottiene il seguente esito:

Presenti alla votazione n. 11 – Assenti n. 6 (Callea, Ruggiero, Lilla, Lamanna, Mancini e Pellegrini)

- **Favorevoli n. 9,**
- **Contrari n. 2 (Laghezza, Di Giorgio),**
- **Astenuti nessuno.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito favorevole della votazione come innanzi riportata,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
FRANCESCO DE DONATO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. VITTORIO FRANCESCO E
NUNZIANTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI POLIGNANO A MARE
AREA METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 9 del 29-07-2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto L'ADDETTO ALL PUBBLICAZIONE, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 20-08-2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000*) al N. 1498 del Registro Pubblicazioni;

Polignano a Mare, 20-08-2020

L'ADDETTO ALL PUBBLICAZIONE
(*vedi nominativo nel certificato di firma digitale*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
